NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 10

Definizione di retribuzione globale mensile

Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, dell'indennita' di contingenza e delle altre eventuali indennita' fisse mensili a carattere continuativo. Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:

a) le quote delle doppie mensilita';

b) le somministrazioni in natura e le indennita' sostitutive di esse;

c) le indennita' di mensa e simili;

d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-10-definizione-di-retribuzione-globale-mensile

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it